



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)

di concerto con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

(V. Stampato Camera n. 2085)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 giugno 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 giugno 2014*

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,
fatto a New York il 10 dicembre 2008**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

The General Assembly adopted resolution A/RES/63/117, on 10 December 2008

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

The General Assembly,

Taking note of the adoption by the Human Rights Council, by its resolution 8/2 of 18 June 2008, of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,

1. *Adopts* the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the text of which is annexed to the present resolution;
2. *Recommends* that the Optional Protocol be opened for signature at a signing ceremony to be held in 2009, and requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the necessary assistance.

Annex

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Preamble

The States Parties to the present Protocol,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Noting that the Universal Declaration of Human Rights¹ proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,

Recalling that the Universal Declaration of Human Rights² and the International Covenants on Human Rights² recognize that the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy civil, cultural, economic, political and social rights,

Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,

Recalling that each State Party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Covenant) undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation,

¹ Resolution 217 A (III).

² Resolution 2200 A (XXI), annex.

especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures,

Considering that, in order further to achieve the purposes of the Covenant and the implementation of its provisions, it would be appropriate to enable the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Committee) to carry out the functions provided for in the present Protocol,

Have agreed as follows:

Article 1

Competence of the Committee to receive and consider communications

1. A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications as provided for by the provisions of the present Protocol.
2. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which is not a Party to the present Protocol.

Article 2

Communications

Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant by that State Party. Where a communication is submitted on behalf of individuals or groups of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without such consent.

Article 3

Admissibility

1. The Committee shall not consider a communication unless it has ascertained that all available domestic remedies have been exhausted. This shall not be the rule where the application of such remedies is unreasonably prolonged.
2. The Committee shall declare a communication inadmissible when:
 - (a) It is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit;
 - (b) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date;
 - (c) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;
 - (d) It is incompatible with the provisions of the Covenant;

- (e) It is manifestly ill-founded, not sufficiently substantiated or exclusively based on reports disseminated by mass media;
- (f) It is an abuse of the right to submit a communication; or when
- (g) It is anonymous or not in writing.

Article 4

Communications not revealing a clear disadvantage

The Committee may, if necessary, decline to consider a communication where it does not reveal that the author has suffered a clear disadvantage, unless the Committee considers that the communication raises a serious issue of general importance.

Article 5

Interim measures

1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party take such interim measures as may be necessary in exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violations.
2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

Article 6

Transmission of the communication

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State Party concerned, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present Protocol confidentially to the attention of the State Party concerned.
2. Within six months, the receiving State Party shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been provided by that State Party.

Article 7

Friendly settlement

1. The Committee shall make available its good offices to the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant.
2. An agreement on a friendly settlement closes consideration of the communication under the present Protocol.

Article 8**Examination of communications**

1. The Committee shall examine communications received under article 2 of the present Protocol in the light of all documentation submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the parties concerned.
2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol.
3. When examining a communication under the present Protocol, the Committee may consult, as appropriate, relevant documentation emanating from other United Nations bodies, specialized agencies, funds, programmes and mechanisms, and other international organizations, including from regional human rights systems, and any observations or comments by the State Party concerned.
4. When examining communications under the present Protocol, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State Party in accordance with part II of the Covenant. In doing so, the Committee shall bear in mind that the State Party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the rights set forth in the Covenant.

Article 9**Follow-up to the views of the Committee**

1. After examining a communication, the Committee shall transmit its views on the communication, together with its recommendations, if any, to the parties concerned.
2. The State Party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to the Committee, within six months, a written response, including information on any action taken in the light of the views and recommendations of the Committee.
3. The Committee may invite the State Party to submit further information about any measures the State Party has taken in response to its views or recommendations, if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State Party's subsequent reports under articles 16 and 17 of the Covenant.

Article 10**Inter-State communications**

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare under the present article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant. Communications under the present article may be received and considered only if submitted by a State Party that has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under the present article shall be dealt with in accordance with the following procedure:
 - (a) If a State Party to the present Protocol considers that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. The State Party

may also inform the Committee of the matter. Within three months after the receipt of the communication the receiving State shall afford the State that sent the communication an explanation, or any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or available in the matter;

(b) If the matter is not settled to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;

(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged;

(d) Subject to the provisions of subparagraph (c) of the present paragraph the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant;

(e) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present article;

(f) In any matter referred to it in accordance with subparagraph (b) of the present paragraph, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;

(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b) of the present paragraph, shall have the right to be represented when the matter is being considered by the Committee and to make submissions orally and/or in writing;

(h) The Committee shall, with all due expediency after the date of receipt of notice under subparagraph (b) of the present paragraph, submit a report, as follows:

(i) If a solution within the terms of subparagraph (d) of the present paragraph is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;

(ii) If a solution within the terms of subparagraph (d) is not reached, the Committee shall, in its report, set forth the relevant facts concerning the issue between the States Parties concerned. The written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report. The Committee may also communicate only to the States Parties concerned any views that it may consider relevant to the issue between them.

In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.

2. A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communication by any State Party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the

declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.

Article 11

Inquiry procedure

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee provided for under the present article.
2. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State Party of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant, the Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information concerned.
3. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party concerned as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory.
4. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party shall be sought at all stages of the proceedings.
5. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these findings to the State Party concerned together with any comments and recommendations.
6. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.
7. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee may, after consultations with the State Party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its annual report provided for in article 15 of the present Protocol.
8. Any State Party having made a declaration in accordance with paragraph 1 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General.

Article 12

Follow-up to the inquiry procedure

1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its report under articles 16 and 17 of the Covenant details of any measures taken in response to an inquiry conducted under article 11 of the present Protocol.
2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 11, paragraph 6, invite the State Party concerned to inform it of the measures taken in response to such an inquiry.

Article 13**Protection measures**

A State Party shall take all appropriate measures to ensure that individuals under its jurisdiction are not subjected to any form of ill-treatment or intimidation as a consequence of communicating with the Committee pursuant to the present Protocol.

Article 14**International assistance and cooperation**

1. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, and with the consent of the State Party concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes and other competent bodies, its views or recommendations concerning communications and inquiries that indicate a need for technical advice or assistance, along with the State Party's observations and suggestions, if any, on these views or recommendations.
2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the consent of the State Party concerned, any matter arising out of communications considered under the present Protocol which may assist them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to assisting States Parties in achieving progress in implementation of the rights recognized in the Covenant.
3. A trust fund shall be established in accordance with the relevant procedures of the General Assembly, to be administered in accordance with the financial regulations and rules of the United Nations, with a view to providing expert and technical assistance to States Parties, with the consent of the State Party concerned, for the enhanced implementation of the rights contained in the Covenant, thus contributing to building national capacities in the area of economic, social and cultural rights in the context of the present Protocol.
4. The provisions of the present article are without prejudice to the obligations of each State Party to fulfil its obligations under the Covenant.

Article 15**Annual report**

The Committee shall include in its annual report a summary of its activities under the present Protocol.

Article 16**Dissemination and information**

Each State Party undertakes to make widely known and to disseminate the Covenant and the present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the Committee, in particular, on matters involving that State Party, and to do so in accessible formats for persons with disabilities.

Article 17**Signature, ratification and accession**

1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the Covenant.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Covenant. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Covenant.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article 18**Entry into force**

1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol, after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.

Article 19**Amendments**

1. Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a meeting of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States Parties which have accepted it.

Article 20**Denunciation**

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation

shall take effect six months after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under articles 2 and 10 or to any procedure initiated under article 11 before the effective date of denunciation.

Article 21

Notification by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations shall notify all States referred to in article 26, paragraph 1, of the Covenant of the following particulars:

- (a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;
- (b) The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment under article 19;
- (c) Any denunciation under article 20.

Article 22

Official languages

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
 2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States referred to in article 26 of the Covenant.
-

TRADUZIONE NON UFFICIALE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Comitato Interministeriale dei Diritti Umani

**Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali**

Firmato a New York il 10 dicembre 2008

PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI
DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Preambolo

Gli Stati Parti al presente Protocollo,

Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Prendendo nota che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che ognuno può avvalersi di tutti i diritti e le libertà proclamati nella Dichiarazione, senza alcuna distinzione, segnatamente di razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita o altra condizione,

Rammentando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i Patti internazionali sui diritti umani riconoscono che l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dalla paura e dal bisogno, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni che consentano ad ognuno di godere dei propri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali,

Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e l'interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali,

Rammentando che ciascuno degli Stati Parti del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Patto) si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto,

Considerando che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Comitato) il potere di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni

1. Ogni Stato Parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni previste dalle disposizioni del presente Protocollo.

2. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 2

Comunicazioni

Le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di quello Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto. Una comunicazione non può essere presentata in rappresentanza di individui o gruppi di individui se non con il loro assenso a meno che l'autore non possa dimostrare che agisce in loro rappresentanza senza tale assenso.

Articolo 3

Ammissibilità

1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza aver accertato che siano stati esauriti tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
2. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando:
 - (a) non è stata presentata entro i dodici mesi successivi all'esaurimento dei ricorsi interni, salvo nel caso in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine;
 - (b) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte coinvolto, a meno che quei fatti persistano dopo quella data;
 - (c) riguarda una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
 - (d) è incompatibile con le disposizioni del Patto;
 - (e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata o basata esclusivamente su informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione;
 - (f) costituisce un abuso del diritto a presentare una comunicazione;
 - (g) è anonima o non è presentata per iscritto.

Articolo 4**Comunicazioni cui non risulti un pregiudizio evidente**

Il Comitato può, ove necessario, rifiutare di esaminare una comunicazione da cui non risulti che l'autore abbia subito un pregiudizio evidente, a meno che il Comitato ritenga che la comunicazione sollevi una grave questione d'importanza generale.

Articolo 5**Misure conservative**

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative che possano essere necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare che alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6**Trasmissione della comunicazione**

1. A meno che non la consideri d'ufficio inammissibile senza un riferimento allo Stato Parte interessato, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato.

2. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino, ove del caso, le misure correttive adottate.

Articolo 7**Regolamento amichevole**

1. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della questione fondato sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto.

2. Ogni accordo di regolamento amichevole mette fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 8**Esame delle comunicazioni**

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo tenendo conto di tutta la documentazione che gli è stata sottoposta, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.

2. Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo.

3. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato può consultare, ove sia appropriato, la documentazione pertinente emanata da altri organi o istituzioni specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, ivi compresi i sistemi regionali dei diritti umani, e ogni osservazione o commento dello Stato Parte interessato.

4. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto. Nell'ambito di tale valutazione, il Comitato tiene conto del fatto che lo Stato può adottare un ventaglio di misure per mettere in atto i diritti enunciati nel Patto.

Articolo 9

Seguiti delle osservazioni del Comitato

1. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette le proprie osservazioni sulla comunicazione, accompagnate, ove del caso, dalle proprie raccomandazioni alle parti interessate.

2. Lo Stato Parte esamina debitamente le osservazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e sottopone al Comitato, nel termine di sei mesi, una risposta scritta contenente informazioni sulle azioni intraprese alla luce delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato.

3. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a sottoporgli un complemento d'informazione sulle misure adottate a seguito delle sue osservazioni o delle sue eventuali raccomandazioni, incluso, nel caso in cui il Comitato lo ritenga appropriato, nei successivi rapporti dello Stato Parte presentati ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto.

Articolo 10

Comunicazioni interstatali

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere per quanto lo concerne la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

(a) se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro Stato Parte non adempie ai propri obblighi derivanti dalla norma del Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Lo Stato Parte può

anche informare il Comitato della questione. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario farà pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni, o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

(b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata definita con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

(c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

(d) salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente paragrafo, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto;

(e) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

(f) in ogni questione ad esso deferita conformemente alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato può chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

(g) gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b) del presente paragrafo, hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;

(h) con la debita celerità dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato deve presentare un rapporto come segue:

(i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d) del presente paragrafo, il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

(ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato espone, nel proprio rapporto, i fatti pertinenti concernenti l'oggetto della controversia tra gli Stati Parti interessati. Il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Il Comitato può anche comunicare ai soli Stati Parti interessati ogni opinione che esso possa considerare pertinente alla materia.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.

2. Gli Stati Parti depositano la dichiarazione da loro resa conformemente al paragrafo 1 del presente articolo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario Generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già

inviata in base al presente articolo; dopo che il Segretario Generale ha ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, non potrà essere ricevuta nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte, ai sensi del presente articolo, salvo che lo Stato Parte interessato abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 11

Procedura d'inchiesta

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato ai fini del presente articolo.
2. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche, da parte di uno Stato Parte, dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
3. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita nel territorio di quello Stato.
4. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.
5. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
6. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
7. Al termine della procedura d'inchiesta avviata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può decidere, dopo aver consultato lo Stato Parte interessato, di includere un resoconto succinto dei risultati della procedura nel rapporto annuale previsto dall'articolo 15 del presente Protocollo.
8. Ogni Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, ritirare la dichiarazione stessa mediante notifica indirizzata al Segretario Generale.

Articolo 12

Seguiti della procedura d'inchiesta

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 11 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 11, paragrafo 6, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 13

Misure di protezione

Ogni Stato Parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o intimidazione in conseguenza del fatto che abbiano indirizzato al Comitato delle comunicazioni ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 14

Assistenza tecnica e cooperazione internazionale

1. Ove lo ritenga necessario e con il consenso dello Stato Parte interessato, il Comitato trasmette alle agenzie specializzate, fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, le proprie osservazioni o raccomandazioni riguardanti le comunicazioni e le indagini da cui emerge una necessità di consulenza e assistenza tecnica, accompagnate, ove del caso, da commenti e suggerimenti dello Stato Parte relativamente alle osservazioni o raccomandazioni in questione.

2. Il Comitato può anche portare all'attenzione di detti organismi, con il consenso dello Stato Parte interessato, ogni questione sollevata dalle comunicazioni esaminate ai sensi del presente Protocollo che possa agevolarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'opportunità di misure internazionali appropriate al fine di assistere lo Stato Parte a progredire nel percorso di attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto.

3. In conformità alle procedure pertinenti dell'Assemblea Generale, sarà costituito un fondo fiduciario che sarà amministrato conformemente al regolamento finanziario e alle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, destinato a fornire agli Stati Parti, con il consenso dello Stato Parte interessato, un'assistenza specializzata e tecnica per una migliore attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto, al fine di contribuire a rafforzare le capacità nazionali nel campo dei diritti economici, sociali e culturali nel contesto del presente Protocollo.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi contrattati ai sensi del Patto.

Articolo 15

Rapporto annuale

Il Comitato include nel rapporto annuale un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

Articolo 16**Diffusione e informazione**

Ogni Stato Parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il Patto e il presente Protocollo, e ad agevolare l'accesso alle informazioni sulle osservazioni e raccomandazioni del Comitato, in particolare per le questioni riguardanti lo Stato Parte interessato, e di farlo secondo modalità accessibili alle persone con disabilità.

Articolo 17**Firma, ratifica e adesione**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato o ratificato il Patto, o che vi abbia aderito.
2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 18**Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 19**Emendamenti**

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti per esaminare dette proposte e pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale

all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.

Articolo 20

Denuncia

1. Ogni Stato Parte può denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica dal parte del Segretario Generale.

2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad applicarsi a ogni comunicazione presentata conformemente all'articolo 2 e 10 o a ogni procedura avviata conformemente all'articolo 11 prima della data in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 21

Notifica

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Patto:

- (a) le firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
- (b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato ai sensi dell'articolo 19;
- (c) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 22

Lingue ufficiali

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 26 del Patto.

